

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

1. Bancarotta fraudolenta: artt. 322 e 323

Il Titolo del Codice dedicato alle disposizioni penali si apre, secondo tradizione, con l'incriminazione dei fatti di bancarotta fraudolenta.

La disposizione continua a rivestire assoluta centralità anche nell'impianto della proposta di riforma, che però ribalta la prospettiva della legge fallimentare, incentrata sull'imprenditore individuale.

Il fuoco dell'incriminazione è spostato sull'impresa esercitata in forma collettiva (compresi i consorzi, menzionati espressamente al comma 1 dell'art. 322), effettiva protagonista della realtà economica contemporanea.

La bancarotta delle società e dei consorzi è dunque posta al centro dell'intervento penale, diventando l'archetipo della bancarotta "propria" sul quale viene in seguito modellata, nell'art. 323 ed in chiave residuale, quella dell'imprenditore individuale.

Conseguentemente viene prevista l'abrogazione dell'art. 329 CCI, nel quale era stato recepito il contenuto dell'art. 223 L.F.

La soggettività attiva delle fattispecie (tanto quella prefallimentare di cui al comma 1, quanto quella post-fallimentare ai sensi del comma 2) è ristretta a coloro che esercitano funzioni *lato sensu* gestorie (comprese quelle liquidatorie) o di controllo, secondo l'impostazione già invalsa nella normativa e nella prassi, con l'estensione espressa ai soggetti che tali funzioni esercitano di fatto.

In tal senso si è preferito non replicare la definizione di tale categoria soggettiva contenuta, con riferimento ai reati societari, nell'art. 2639 c.c., per non vincolare l'interprete ad una formula che l'esperienza ap-

plicativa ha dimostrato non essere sempre sufficiente ad inquadrare le forme di manifestazione del fenomeno nello specifico contesto criminale di riferimento.

Bancarotta fraudolenta prefallimentare: art. 322, comma 1

Con riferimento al comma 1 (bancafallimentare) è previsto un meccanismo condizionante, espresso tramite il sintagma “se dichiarati in liquidazione giudiziale”.

Si propone quindi di continuare a concepire la declaratoria di insolvenza (e i provvedimenti ad essa equiparati) come condizione obiettiva di punibilità dei fatti pregressi, in conformità agli approdi interpretativi prevalenti in dottrina e da ultimo fatti propri anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: art. 322, comma 1, lett. a)

Nell’ambito della bancarotta patrimoniale prefallimentare di cui al comma 1, lett. a), le condotte costituenti reato sono sovrapponibili a quelle previste dal vigente art. 216, comma 1, n. 1), L.F., così da non disperdere l’elaborazione (soprattutto giurisprudenziale) in proposito e fugare in radice dubbi interpretativi su possibili restrizioni della rilevanza penale dei fatti.

L’incriminazione rimane dunque focalizzata sulla diminuzione effettiva o fittizia dell’attivo e viene conseguentemente ribadita anche la struttura di fattispecie di pericolo della bancarotta patrimoniale.

Pertanto, la conservazione anche delle scelte lessicali operate dal legislatore del 1942 deve essere intesa nel senso di ribadire, in sintonia con la migliore elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, l’intrinseco contenuto di disvalore che le condotte tipizzate assumono e che rivela come il pericolo cui vengono esposti gli interessi dei credi-

tori oggetto di tutela deve essere concreto. Ed in tale dimensione, sul versante dell'elemento soggettivo, il pericolo deve dunque rivelarsi quantomeno rappresentabile dall'agente, legittimando così la qualificazione della declaratoria di insolvenza come condizione obiettiva di punibilità conseguente alla scelta politico-criminale di non punire fatti comunque offensivi in assenza di declaratoria di insolvenza.

Nell'ambito del confronto svoltosi nella Commissione, è peraltro emersa anche l'esigenza, da sempre rimarcata dalla dottrina e rivelatasi anche nell'esperienza giudiziaria, di escludere, sin dalla definizione dell'elemento oggettivo della fattispecie, la rilevanza di comportamenti risalenti nel tempo o comunque tenuti in un momento in cui ancora non si siano manifestati i segni rivelatori del dissesto.

È stata così formulata anche una proposta alternativa, tesa a ridisegnare la fattispecie allo scopo di selezionare maggiormente l'area di rilevanza penale. Proposta nella quale le condotte selezionate dalla norma incriminatrice possono ritenersi tipiche soltanto se «tenute in presenza di una situazione di rilevante squilibrio patrimoniale o economico-finanziario».

Nella consapevolezza che, per conservare effettività all'incriminazione, l'esigenza di delimitare la sua proiezione retrospettiva deve potersi coniugare con quella di reprimere fenomeni di precoce programmazione della bancarotta, si è quindi ipotizzato di considerare tipiche anche quelle condotte che determinano l'insorgenza della menzionata situazione di squilibrio, che in tal caso assume il carattere di un vero e proprio evento.

Tale opzione – che per certi versi rievoca il concetto di “zona di rischio” agli effetti penali (senza tuttavia fissarla entro rigidi margini patrimoniali o temporali di dubbia ragionevolezza) – circonda in maniera più evidente l'intervento repressivo ai fatti concretamente offen-

sivi seppure sempre sotto forma di messa in pericolo del bene protetto.

Nella delineata prospettiva è agevole comprendere il (mutato) ruolo della dichiarazione giudiziale di insolvenza nell'economia della bancarotta patrimoniale prefallimentare: non più fattore 'estrinseco' al fatto tipico, espressivo di (mere) ragioni politico-criminali circa l'opportunità di punire, bensì elemento 'intrinseco' dell'offesa al bene giuridico (patrimonio dell'impresa in funzione di garanzia per i creditori) già realizzata in precedenza e aggravata dal verificarsi della condizione.

Sul versante soggettivo la proposta alternativa comporta che l'agente deve rappresentarsi la condizione di squilibrio economico-finanziario quale presupposto o conseguenza della propria condotta.

In tale ottica, la susseguente dichiarazione giudiziale di insolvenza diviene giocoforza 'progressione' (anziché mera 'cristallizzazione') dell'offesa, atteggiandosi, come detto, quale condizione 'intrinseca' e dunque elemento costitutivo del reato da rimproverare al soggetto attivo quantomeno per colpa. In tal senso la liquidazione giudiziale deve dunque rientrare in un orizzonte di prevedibilità, se non di vera e propria previsione.

Causazione o aggravamento del dissesto: art. 322, comma 1, lett. b)

Il comma 1, lett. *b*), configura una fattispecie di evento (costituito dal "dissesto") a forma libera, che intende sostituire quelle ora previste dai n. 1) e 2) del secondo comma dell'art. 223 L.F.

Il superamento della configurazione della bancarotta da reato societario come incriminazione autonoma è la naturale conseguenza delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 61 del 2002, che l'ha trasformata in

fattispecie di evento con riguardo al dissesto e non più soltanto obiettivamente condizionata alla declaratoria giudiziale di insolvenza, rendendola di fatto una sorta di ipotesi speciale di cagionamento doloso, ancorché punita allo stesso modo.

Breve parentesi solo per ricordare che l'attuale disciplina dei reati societari (artt. 2621 ss. c.c.) continua ad essere del tutto inadeguata a far fronte ai fatti che ha inteso punire.

Quanto a quest'ultima si è ritenuto di abbandonare il discusso lessico utilizzato dal legislatore del 1942 e l'ambigua e per certi versi pleonastica formulazione della condotta di "operazioni dolose", ricostruendo la fattispecie come ipotesi residuale (militando in tal senso la clausola di riserva che esclude l'operatività della norma incriminatrice quando il fatto già integra quella di bancarotta patrimoniale e che peraltro recepisce approdi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità anche in riferimento all'assetto normativo vigente) finalizzata a punire a titolo di dolo quelle condotte che cagionano il dissesto o anche semplicemente lo aggravano.

Altra (e ultima) breve parentesi solo per auspicare che, al pari della crisi e dell'insolvenza, anche al dissesto sia dedicata una disposizione che lo definisca.

Così ricostruita la nuova previsione si pone in continuità con quelle precedenti (a maggior ragione alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale per cui, anche nell'ipotesi di causazione dolosa, l'evento del reato è costituito dal dissesto), ampliandone semmai gli orizzonti applicativi al fine di intercettare anche eventuali condotte, che poteva risultare in qualche modo problematico ricondurre alla nozione normativa di "operazioni dolose".

La formulazione proposta («cagiona, concorre a cagionare o ad aggravare in misura rilevante il dissesto della società o del consorzio») è te-

sa a prevenire possibili dubbi sulla natura esclusiva o meno della relazione causale tra condotta ed evento. Si tratta di una superfetazione frutto di uno scrupolo eccessivo, operando in ogni caso la clausola generale sul concorso di cause prevista dall'art. 41 c.p., e la formula ben può essere sostituita, senza alterare il senso dell'incriminazione, con «cagiona od aggrava in misura rilevante il dissesto».

Una volta precisato che il reato è integrato anche dal mero aggravamento del dissesto è apparso necessario configurare una soglia di rilevanza penale del fatto allo scopo di evitare che anche minimi scostamenti dello scompenso già in atto tra attivo e passivo, pure imputabili alla condotta dell'agente, possano essere considerati normotipo. L'intrinseca indeterminatezza della locuzione «in misura rilevante» trova la sua giustificazione nella necessità di valutare l'offensività del fatto in concreto, non ancorando la fattispecie ad arbitrarie soglie predeterminate.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo il reato richiede il dolo generico nel cui oggetto rientrano anche l'evento ed il nesso condizionalistico.

Anche su questo punto dal confronto interno alla Commissione è emersa una proposta alternativa dettata dalla preoccupazione di contenere l'attitudine espansiva della fattispecie una volta configurata la medesima come reato a forma libera. Ed in tal senso si è dunque proposto di configurare il dolo nella forma esclusivamente intenzionale, al fine di escludere la rilevanza penale di condotte sorrette dal mero dolo eventuale.

Bancarotta fraudolenta documentale: art. 322, comma 1, lett. c)

Il comma 1, lett. c), configura il reato di bancarotta documentale pre-

fallimentare, rispetto al quale la declaratoria di insolvenza continua ad atteggiarsi come condizione obiettiva di punibilità “estrinseca”, connotato strutturale che appare giustificabile alla luce della offensività dell’illecito, che tutela indirettamente le ragioni creditorie apprestando presidio penalistico in via diretta all’attività della procedura concorsuale, risultando dunque coerente subordinare la rilevanza penale ad un accadimento esterno al fatto, sul piano materiale e psicologico.

Sul piano della tipicità si procede in piena continuità con l’attuale assetto normativo, differenziando due ipotesi (c.d. di bancarotta documentale “specificata” e “generale”), mentre sul piano dell’elemento oggettivo l’unica novità è rappresentata dall’estensione della seconda delle due fattispecie alla condotta di omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili.

Pur nella contestuale decisione di abolire il reato di bancarotta semplice documentale, è apparso comunque opportuno preservare la punibilità della condotta di colui che omette di istituire in tutto o in parte il corredo contabile societario, fatto che, rispetto alla realtà socio-economica con la quale si era confrontato il legislatore del 1942, appare con riguardo a quella attuale l’inequivocabile sintomo della volontà di aggirare il controllo sulla gestione dell’impresa, che ne giustifica la previsione nell’ambito della bancarotta c.d. “generale”.

Oltre ad aver conservato, con riferimento ad entrambe le fattispecie configurate, la struttura di reato di mera condotta e di pericolo, sono stati preservati altresì quegli elementi tesi a selezionare i fatti tipici in chiave di concreta offensività.

Così per la bancarotta c.d. “specificata” viene riproposto sul versante dell’elemento soggettivo il dolo specifico di profitto ovvero di pregiudizio dei creditori, mentre per quella “generale”, per la quale continua ad essere richiesto il dolo soltanto generico, rimane necessario che le

condotte incriminate presentino le connotazioni modali già descritte dalla norma incriminatrice vigente. Quanto a queste ultime si è voluto precisare, recependo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tal senso, che all'impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari deve ritenersi equiparata anche l'ipotesi in cui la condotta assuma forma tale da anche solo ostacolare tale ricostruzione.

Conseguentemente anche la condotta di omessa tenuta risulta punibile esclusivamente qualora assuma tale contenuto.

Bancarotta fraudolenta post-fallimentare: art. 322, comma 2

Il comma 2 dell'art. 322 incrimina i fatti di bancarotta patrimoniale e documentale post-fallimentare, in continuità normativa con il vigente secondo comma dell'art. 216 L.F.

Detto che in questo specifico ambito la dichiarazione giudiziale di insolvenza si atteggia pur sempre quale presupposto delle condotte e che la figura di reato concerne nel complesso i comportamenti tenuti fino alla chiusura della procedura concorsuale, non mutano i soggetti attivi, né – in linea di massima – le condotte punibili.

Con riferimento alla proposta alternativa di configurazione della bancarotta patrimoniale illustrata in precedenza, la corrispondente fattispecie post-fallimentare (prevista dalla lett. a) del citato comma 2) deve essere ricostruita al netto dell'estremo costituito dalla situazione di squilibrio (preesistente o cagionato dall'agente), elemento pleonastico una volta intervenuta la dichiarazione giudiziale di insolvenza.

È immutato il coefficiente psicologico dell'incriminazione: dolo generico (con esclusione della forma eventuale, in ragione dell'innesto dell'avverbio "consapevolmente") per gli atti di disposizione patrimo-

niale (*lato sensu*) e dolo specifico (di pregiudizio ai creditori) per l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.

La lett. b) del comma 2 è dedicata alla bancarotta documentale post-fallimentare.

La disposizione incriminatrice riproduce testualmente quella prevista nell'ultima parte dell'art. 216, secondo comma, L.F., il cui mantenimento è imposto da esigenze di coerenza sistematica e di natura schiettamente politico-criminale (tutela immediata della procedura liquidatoria e, in via mediata, dei creditori).

Nessuna questione si pone, all'evidenza, in tema di successione di leggi penali.

Pene principali: art. 322, commi 1 e 2

Si è ritenuto infine di conservare le cornici di pena (reclusione da tre a dieci anni) previste dalle vigenti incriminazioni.

L'estensione della forbice, che pure negli anni è stato oggetto di critiche, appare invero giustificata dall'elevata eterogeneità dei fatti (soprattutto con riguardo a quelli a contenuto schiettamente patrimoniale) che possono ricadere nelle incriminazioni descritte, a maggior ragione alla luce dell'esperienza applicativa degli ultimi due decenni in cui sono stati scoperti e puniti illeciti di estrema gravità che hanno interessato società di primaria rilevanza nel tessuto economico del Paese.

Quanto all'entità del minimo edittale, certamente non tenue, la sua riproposizione risulta assai più giustificata nel contesto dell'intervento complessivo proposto, il quale contempla un più articolato sistema di circostanze attenuanti ed anche una speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che consente di proporzionare la ri-

sposta sanzionatoria o addirittura di escludere l'intervento repressivo in presenza di fatti di minima offensività.

Pene accessorie: art. 322, comma 3

Il comma 3 contiene la comminatoria delle sanzioni penali accessorie in caso di condanna per bancarotta societaria, riproducendo il testo dell'art. 216, quarto comma, L.F. per come interpolato dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della previsione in misura 'fissa' dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, rendendola graduabile dal giudice entro il massimo di dieci anni.

In proposito la Commissione ha ritenuto opportuno considerare anche l'opzione alternativa di fissare una autonoma cornice edittale per le pene accessorie, compresa tra uno ed otto anni, sganciandola definitivamente dalla commisurazione della pena principale.

In tal senso potrebbe essere opportuna la previsione del minimo edittale, ora non contemplato, con la conseguenza di consentire l'irrogazione della pena accessoria in misura praticamente "simbolica" in contrasto con le finalità marcatamente special-preventive che la ispirano.

Bancarotta dell'imprenditore individuale: art. 323

L'art. 323 contiene la disposizione incriminatrice della bancarotta dell'imprenditore individuale, alla quale, nella già illustrata prospettiva di ribaltare l'impostazione seguita dalla legge fallimentare, viene attribuita quella funzione di chiusura del sistema in precedenza attribuita alle incriminazioni che riguardano l'imprenditore collettivo.

La citata disposizione ricalca pertanto il contenuto dell'art. 322, con

rinvio globale alle fattispecie ivi contemplate.

In tal senso la nuova disposizione assume peraltro anche un contenuto inedito rispetto all'assetto normativo vigente, poiché viene estesa all'imprenditore individuale la fattispecie di causazione o aggravamento del dissesto.

In chiave innovativa si è altresì ritenuto opportuno differenziare il trattamento sanzionatorio dell'imprenditore individuale, contenendo l'estensione della forbice edittale tra il minimo di due anni di reclusione e il massimo di otto.

Analogamente si è provveduto a contenere la previsione delle pene accessorie fino alla durata di otto anni e la Commissione ha altresì considerato l'opportunità anche in questo caso di prevedere una autonoma cornice edittale tra il minimo di un anno ed il massimo di sei, da sostituire alla previsione sanzionatoria contenuta nell'articolato.

2. Bancarotta preferenziale e bancarotta colposa: art. 324

La disposizione contempla le fattispecie di bancarotta (preferenziale e colposa) connotate da minor disvalore rispetto a quella fraudolenta, tanto in ambito societario quanto per l'impresa individuale.

Le ipotesi in questione – in sé eterogenee – sono accomunate dalla circostanza di poter venire astrattamente in rilievo nell'ambito di procedure risanatorie della crisi di impresa, il che ha indotto il legislatore a escluderne l'applicabilità attraverso apposita esimente (art. 217-bis L.F.) così da incentivare il ricorso a tali meccanismi escludendo il relativo rischio penale.

La richiamata norma di favore è ora contemplata dagli ultimi due commi dell'art. 324 (v. *infra*).

Bancarotta preferenziale: art. 324, commi 1, 2 e 6

Per quanto concerne la bancarotta preferenziale si ripropone la medesima struttura della vigente incriminazione *ex art. 216, terzo comma, L.F.*

Anche sul piano lessicale si ha perfetta continuità normativa (pur costituendo una novità la clausola di illiceità espressa “fuori dai casi consentiti”, che ha lo scopo di ribadire l’operatività di scriminanti come l’esercizio di un diritto, tipicamente di credito, nonché le norme di favore previste dagli ultimi commi dell’art. 324).

Dovrà essere altresì valutata l’ipotesi alternativa (proposta dalla competente sottocommissione), volta a restringere l’area del penalmente rilevante inserendo l’inciso “in presenza di una situazione di rilevante squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” (ovvero “in presenza di una situazione di crisi o di insolvenza”), coerentemente con la proposta alternativa suggerita per la bancarotta fraudolenta (introduzione di una sorta di “zona di rischio” di carattere qualitativo anziché quantitativo e/o cronologico).

Il comma 6 estende altresì in modo espresso ai creditori l’incriminazione della bancarotta preferenziale (nel vigente assetto derivante dalle comuni regole sul concorso di persone nel reato), limitando la responsabilità di tali concorrenti necessari ai casi di ‘induzione indebita’ del debitore (per non frustrare le ragioni creditorie precludendo legittime modalità di sollecitazione all’adempimento).

Bancarotta colposa: art. 324, commi 3 e 4

Il comma 3 prevede ipotesi colpose di bancarotta: le lett. a) e b) derivano dall’art. 217, primo comma, L.F. (espunte le fattispecie anacronistiche o comunque criticabili dal punto di vista politico-criminale), mentre la lett. c) è la trasposizione della bancarotta colposa societaria

ex art. 224 n. 2 L.F., disposizione in larga misura sovrapponibile alla lett. b), da cui si differenzia per il diverso grado della colpa e per la fonte delle regole cautelari violate.

Nella delineata prospettiva si è proposta in Commissione l'abrogazione della lett. c), le cui condotte confluirebbero quasi del tutto nella lett. b) (escluse in sostanza quelle non determinate da colpa "grave").

Anche in questo caso la rimodulazione e ricollocazione della fattispecie ha comportato l'abrogazione dell'art. 330 CCI, che aveva recepito il contenuto del citato art. 224 L.F.

In tema di bancarotta colposa va peraltro segnalata la proposta della competente sottocommissione di abrogare *tout court* tali fattispecie, per un duplice ordine di ragioni: da un lato la bancarotta semplice non ha mai trovato significativa applicazione nella prassi ed è stata spesso lo strumento di (mera) derubricazione di addebiti di bancarotta fraudolenta, giungendosi il più delle volte a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; dall'altro, indipendentemente dallo scarso rilievo pratico (il che esclude effetti perniciosi della prospettata *abolitio criminis*), la bancarotta colposa si pone in evidente discrasia politico-criminale con le procedure di risanamento, di carattere non obbligatorio.

In altri termini, se l'ordinamento offre all'impresa in crisi la (mera) possibilità di accedere a meccanismi risanatori, senza essere in alcun modo obbligata ad attivarli, non avrebbe senso punire l'aggravamento del dissesto dovuto a una colpa che, in ultima analisi, consiste proprio nel non aver conformato la propria condotta a quella dell'imprenditore (collettivo o individuale) 'modello', il quale si sarebbe verosimilmente attivato per arginare la crisi attraverso tali soluzioni concordate.

Pene principali e accessorie: art. 324, commi da 1 a 6

Il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di bancarotta preferenziale e colposa si pone in assoluta continuità normativa con le vigenti incriminazioni, salva la rimodulazione (*in mitius*) delle pene detentive per l'imprenditore individuale (punito sempre meno severamente rispetto agli esponenti di società/consorzi) e la previsione di autonome cornici edittali per la pena interdittiva dell'inabilitazione relativa a imprese commerciali e uffici direttivi delle stesse (tale opzione deriva dalla recente giurisprudenza costituzionale in materia).

Delimitazioni: art. 324, commi 7 e 8

I commi 7 e 8 ripropongono il disposto dell'art. 217-*bis* L.F. in punto di limiti alla sfera di operatività dei reati di bancarotta preferenziale e semplice, evitando la contraddizione di legittimare determinate condotte che rientrano in una corretta gestione della crisi e di considerarle nel contempo illecite (addirittura penalmente rilevanti).

Le procedure risanatorie richiamate sono quelle previste dal CCI (come da ultimo integrato in attuazione della direttiva U.E. 2019/1023. c.d. *insolvency*).

Rispetto al vigente art. 217-*bis* L.F. si estende l'efficacia della norma di favore, non limitandola al momento di attuazione del meccanismo risanatorio ma comprendendovi – entro limiti determinati e certi – la fase prodromica.

3. Reati dell'istitutore: art. 333

La tuttora vigente previsione negli artt. 2203 c.c. della figura dell'istitutore giustifica la conservazione della disposizione di cui all'art. 333 che estende al medesimo la punibilità per i reati di bancarotta e di ricorso abusivo al creditore, mentre viene escluso dal catalogo quello previsto attualmente dall'art. 327 di cui si è proposta

l'abrogazione. Pur essendo possibile giungere in via interpretativa a tale conclusione, si è poi preferito precisare che anche all'istitutore, nella misura in cui risultano compatibili, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 324-*bis*, 324-*ter* e 324-*quater*.

4. Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita: art. 328

Si è ritenuto di mantenere inalterata la formulazione dell'art. 222 L.F. a fronte di una ormai consolidata lettura, che comprende nella dizione «società (...) in accomandita» entrambe le tipologie (semplice e per azioni).

5. Falso in attestazioni e relazioni: art. 342

Si è ritenuto opportuno mantenere il dettato dell'art. 236-*bis* LF, disposizione che aveva raggiunto un adeguato punto di equilibrio tra esigenze di tutela e appropriata delimitazione delle condotte punibili, equilibrio che merita di essere preservato.

La disposizione, fermo restandone il contenuto precettivo, dovrà essere aggiornata per tener conto delle modifiche che verranno apportate al CCI dallo Schema di decreto legislativo attuativo della direttiva *insolvency*, con particolare riferimento alle norme richiamate.

Posto che all'*esperto* di cui al citato Schema di decreto legislativo non sono – allo stato – demandate attività che importino l'attestazione di dati aziendali, non è stata conseguentemente prevista l'estensione della presente specifica incriminazione, rimanendo impregiudicata – ovviamente – l'applicabilità delle ipotesi di concorso di persone nel reato qualora l'*esperto* ponga in essere condotte di tal genere.

6. Bancarotta e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, concordato preventivo, nonché altri piani di ristrutturazione preventiva: art. 341

La proposta di intervento riguarda l'art. 341 CCI, tenuto conto delle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo recante modifiche al CCI, in attuazione della citata direttiva U.E. 2019/1023.

Nella rubrica come nel testo dell'art. 341 si è mantenuto il termine "piano", sebbene l'espressione sia stata sostituita dal termine "quadro", stando allo schema del d.lgs. di recepimento della direttiva *insolvency*, il cui art. 1 dovrebbe modificare l'art. 2 CCI.

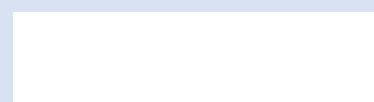
Sul punto, come su altri, si rende necessaria e indispensabile una revisione formale dell'intero articolato dopo il consolidamento definitivo delle modifiche al CCI.

Art. 341, comma 1

Il comma 1 dell'art. 341, strutturato sulla falsariga del primo comma dell'art. 236 L.F., è stato sdoppiato: al comma 1 si prevede il reato degli amministratori, direttori generali e liquidatori di società e di consorzi e al comma 2 si introduce il corrispondente fatto dell'imprenditore, mantenendo così l'impostazione generale che colloca in posizione preminente l'imprenditore collettivo.

Il testo vigente dell'art. 236, primo comma, L.F. contempla invece un reato proprio del solo imprenditore individuale, sicché la fattispecie non è applicabile agli amministratori, direttori generali e liquidatori di società.

La lettera della legge è chiara e una diversa soluzione si porrebbe in



contrasto con il divieto di analogia *in malam partem* in materia penale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (p. es. Cass. Sez. V, n. 42591/2018).

In dottrina si è ravvisata, in proposito, una irragionevole disparità di trattamento, dato che anche gli organi gestori di una società possono chiedere l'ammissione al concordato preventivo per conto delle società che rappresentano e, quindi, realizzare le stesse condotte dell'imprenditore, pur non essendo ricompresi fra i possibili autori del reato in esame.

È vero che un tentativo di spiegazione razionale della scelta del legislatore richiama l'applicabilità agli amministratori di modelli quali le false comunicazioni sociali e che ciò andrebbe in parte a sopperire alla lacuna dell'art. 236, primo comma, L.F.

Tuttavia, in prospettiva di riforma, sembra opportuno un ripensamento nel senso indicato, in vista di una maggiore uniformità della disciplina (comunque di scarso impatto sul piano pratico, trattandosi di ipotesi di reato assai raramente applicata).

Sempre con riguardo al comma 1 dell'art. 341, quanto alla tipizzazione del dolo specifico che deve sorreggere il fatto punibile, si fa riferimento - nel testo qui proposto - "al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un quadro di ristrutturazione preventiva o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria".

Quindi, si adatta la formulazione attuale alle modifiche del CCI apportate dallo Schema con il riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e ai piani di ristrutturazione preventiva

(*genus* in cui rientra la *species* concordato preventivo).

Occorre notare che il termine “piani” (adoperato nella normativa allo stato vigente) è destinato ad essere sostituito dal termine “quadri”, che trovano espressamente definizione nella nuova lettera *m-bis* introdotta dallo Schema all’art. 2, comma 1, CCI.

In proposito, si renderà necessario il coerente adeguamento lessicale: a quel momento, con l’impiego del termine “quadri” si potrà valutare se sopprime l’analitica menzione dei singoli “quadri”, utilizzando invece la locuzione di sintesi e al contempo sufficientemente determinata, evitando così disparità o vuoti di tutela che potrebbero derivare da una specifica elencazione dei singoli strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale.

Il riferimento all’omologazione (“al solo scopo [...] di ottenere l’omologazione di un quadro di ristrutturazione preventiva”) restringe l’oggetto del dolo specifico ai quadri di ristrutturazione preventiva omologati. Sempre nella tipizzazione del dolo specifico si è mantenuto il riferimento testuale, in via alternativa (introdotto dalla disgiuntiva “o”) allo scopo “di ottenere” (...) “il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria”.

Il trattamento sanzionatorio si pone in linea di perfetta continuità con quello ipotizzato per le ipotesi-base della bancarotta fraudolenta: la mitigazione della misura edittale è coerente con il minor disvalore delle condotte rispetto a quelle della più grave delle incriminazioni e, nel contempo, mantiene la differenziazione tra le figure dell’imprenditore collettivo e individuale.

Art. 341, comma 3

Quanto al comma 3, l'illustrazione deve passare attraverso una pluralità di passaggi.

Si può iniziare dall'art. 236, secondo comma, L.F. il quale in origine estendeva l'applicabilità dei delitti di bancarotta anche al soggetto in concordato preventivo.

Nello schema originario della legge fallimentare, il concordato preventivo scontava la circostanza che l'impresa fosse in stato d'insolvenza (e cioè in una situazione del tutto sovrapponibile a quella che importava e importa l'applicazione delle norme incriminatrici in tema di bancarotta).

Con la riforma del 2005, immutato l'art. 236, secondo comma, L.F., l'accesso al concordato preventivo è stato reso possibile anche all'impresa in crisi.

L'invarianza dell'art. 236, secondo comma, cit., è parsa allora ben poco ragionevole, posto che il presupposto indefettibile delle incriminazioni di bancarotta è lo stato d'insolvenza giudizialmente dichiarato (indipendentemente dalla natura che si intenda attribuire alla sentenza dichiarativa di fallimento).

Al di là della irrazionalità della situazione che si è venuta a creare, v'è poi da osservare che il mantenimento dell'estensione dell'applicabilità dei reati di bancarotta a coloro che ricorrono al concordato preventivo si rivela inefficiente e contraddittoria rispetto alla funzione che – dopo la riforma del 2005 – il legislatore ha assegnato al nuovo concordato preventivo, come strumento di soluzione della crisi (disfunzionalità evidente, posto che il rischio della comminatoria penale diviene un forte fattore disincentivante per il ricorso a tale strumento di soluzione della crisi).

Irrazionalità e disfunzionalità accresciute dal successivo intervento del legislatore (d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con mod. dalla l. 132/2015) che, aggiungendo un terzo comma all'art. 236 L.F., ha esteso l'applicabilità delle fattispecie di bancarotta anche alle ipotesi di "accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria", cioè a procedure riguardanti situazioni connotate in termini di gravità assai minore (sicché, rispetto a dette procedure, l'effetto disincentivante è ancora maggiore; ulteriore ampliamento di detto terzo comma si è avuto con le modifiche introdotte dal d.l. 118 del 2021, conv. dalla l. 147/2021).

Va detto che l'assetto normativo attuale autorizza senz'altro la lettura rigoristica della giurisprudenza: lettura rispetto alla quale gli spazi interpretativi per giungere a esiti diversi sono assai limitati, sicché l'intervento del legislatore si presenta indispensabile nella prospettiva del CCI, *corpus* normativo che valorizza nel massimo grado gli strumenti di soluzione della crisi alternativi (e preventivi) alla liquidazione giudiziale ("ex" fallimento).

Il tema è senza dubbio delicato e, a ulteriore conferma di ciò, va dato atto che - nell'ambito dei lavori della Commissione - non è mancata una voce favorevole a che si tenga fermo, nella sua integralità, il vigente disposto dell'art. 236 L.F. (ovvero il corrispondente testo dell'art. 341 del Codice).

In proposito, inoltre, si segnala come la suddetta linea di rigore sia stata (in parte) ribadita anche in alcuni lavori di recente pubblicazione.

In sintesi, se da un lato si condividono le perplessità in merito all'operatività della disciplina in materia di bancarotta agli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e di convenzioni di mora-

toria, d'altra parte si respinge con decisione l'assunto per cui gli artt. 222 e 223 non dovrebbero trovare applicazione in caso di concordato preventivo.

Tale posizione critica nei confronti dell'indirizzo pressoché unanime della letteratura si estende anche al concordato preventivo in continuità.

Nell'impossibilità di riassumere in questa sede gli argomenti a sostegno di dette conclusioni, basti citare la domanda retorica, posta in dottrina, che le compendia: "perché non punire chi pone in essere condotte distrattive soltanto perché ha la fortuna di non fallire, approfittando delle procedure che comunque importano sacrifici per i creditori?".

Tacendo di ogni altra considerazione di analitica confutazione, si può osservare che quelle condotte possono essere di per sé penalmente rilevanti (un fatto distrattivo del patrimonio sociale da parte dell'amministratore può essere penalmente rilevante *sub specie* di infedeltà patrimoniale o appropriazione indebita aggravata, così come altre condotte tipologicamente riconducibili alle figure di bancarotta societaria possono essere riportabili ai reati societari a tutela del patrimonio) e che la dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) sottende la peculiare situazione cui si collega l'aggravamento del disvalore della condotta.

La dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) presuppone infatti l'insolvenza del debitore, ossia la concretizzazione del rischio creato dalla condotta pericolosa: solo così si spiega - ad esempio - la diversa e ben più severa cornice edittale della bancarotta fraudolenta per distrazione rispetto all'appropriazione indebita.

V'è però da notare che alcune delle c.d. procedure alternative per la

gestione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal CCI (e dallo Schema di decreto legislativo) possono essere attivate anche nel caso in cui l'impresa si trovi in stato d'insolvenza che, come si è mostrato, costituisce il nucleo condizionante per l'applicazione delle fattispecie di reato di bancarotta.

L'indubbia centralità della nozione d'insolvenza nell'economia complessiva della regolazione penale della fase della patologia estrema della vita dell'impresa, da un lato, e, dall'altro, l'esigenza di mantenere l'interesse a far ricorso alle procedure alternative (che emerge fortemente dalla disciplina extrapenale) suggerisce di spostare sul dato sostanziale (la sussistenza dello stato d'insolvenza) e non invece su una distinzione nominalistica il baricentro della disposizione.

Il criterio discrezionale per l'applicabilità della bancarotta va dunque individuato – per le ragioni di coerenza sistematica e di ragionevolezza complessiva sopra segnalate – nell'esistenza dello stato d'insolvenza. Così le procedure, variamente denominate, di gestione della crisi danno ingresso alla reazione penale soltanto in quanto ammesse od omologate in presenza di tale stato, che dovrà essere accertato dall'autorità giudiziaria che tale provvedimento assume. In questo senso si è preferito non procedere a una elencazione nominativa, utilizzando invece un riferimento unitario e omnicomprensivo, anche nella prospettiva di eventuali ulteriori modifiche o variazioni della disciplina extrapenale.

In tale ottica, è **assolutamente indispensabile** che si preveda l'obbligo per l'autorità giudiziaria, che assume i provvedimenti di ammissione o di omologa, di accertare l'eventuale stato d'insolvenza. Non sembra infatti possibile affidare tale accertamento al giudice penale: a tacer di ogni altra considerazione, se così fosse, la valutazione in ordine alla sussistenza dello stato d'insolvenza verrebbe spostata ad

un'epoca anche di molto successiva alla attivazione della procedura alternativa, con tutte le facilmente immaginabili criticità e difficoltà. Per altro verso, sopprimendo l'inciso che richiama lo stato d'insolvenza, si darebbe ingresso alla reazione penale in procedure alternative: ciò che, da un lato, è irragionevole sul piano sistematico e, dall'altro, avrebbe un effetto pesantemente disincentivante all'accesso alle procedure stesse (in senso esattamente contrario a quanto divisato dal legislatore).

7. Condotte riparatorie, circostanze attenuanti e aggravanti, cause di non punibilità

Le ipotesi riparatorie, esimenti e attenuanti si inseriscono nel quadro complessivo della riforma orientata alla valorizzazione di condotte volte a prevenire la crisi e l'insolvenza ovvero a limitarne o a ripararne gli effetti dannosi.

La disciplina guidata dall'idea che obiettivo primario dell'ordinamento rimane in questa materia il recupero economico o dell'impresa o dei beni sottratti all'impresa e ai creditori.

La risposta punitiva per i reati di bancarotta viene così declinata in questo orizzonte preventivo-riparativo.

Le condotte riparatorie ipotizzabili possono avere come punto di partenza il modello dell'art. 62, n. 6, c.p., ma anche dell'art. 56, ultimo comma, c.p., adattati alle nostre fattispecie e accresciuti nella valenza ora esimente ora attenuante.

Non si ripara semplicemente un danno civile: ciò che viene riparata è l'offesa del reato e anche le quantificazioni patrimoniali riguardano la massa come persona offesa, non semplicemente come titolare di pretese risarcitorie.

Vengono così introdotte un'ipotesi esimente e due condotte riparatorie con effetto attenuante.

Bancarotta riparata: art. 324-bis

L'ipotesi esimente traduce in legge l'evoluzione giurisprudenziale sulla bancarotta riparata e richiede che l'integrale risarcimento o la riparazione del danno o del pericolo in caso di bancarotta documentale, avvenga prima della sentenza dichiarativa di liquidazione.

In questo caso il danno-offesa viene meno prima della consumazione del reato.

Le due forme di risarcimento-riparazione (patrimoniale e documentale) sono congiunte da una "e" per significare che se si realizzano due tipi di bancarotta, l'esenzione non potrà giovare anche all'altra che non fosse stata riparata. Viceversa, chi risponde solo di un tipo di bancarotta, non dovrà riparare quella che non esiste o che non gli è stata ascritta.

L'ipotesi esimente è sostanzialmente una forma di recesso attivo accompagnato dalla non punibilità dovuta al fatto che la riparazione elimina le conseguenze patrimoniali e offensive di una bancarotta già perfezionata sul piano della condotta (di pericolo), ma neutralizzata rispetto all'evento del consolidarsi del pericolo al tempo della sentenza dichiarativa in una situazione patrimonialmente offensiva.

I reati sono, qui come in quelle successive, quelli previsti dagli articoli 322, commi 1 e 2, 323, comma 1, 324, commi 1, 2, 3, 4 e 5; sono i reati di bancarotta patrimoniale e documentale, dolosi e colposi, oltre alla bancarotta preferenziale, dove l'offesa resta riparabile soprattutto là dove non siano intervenute efficacemente azioni revocatorie.

Condotte riparatorie attenuanti: art. 324-quater, commi 3 e 4

Quando le condotte riparatorie sopravvengano dopo la sentenza dichiarativa, l'offesa si è consumata, ma è ancora sostanzialmente possibile il recupero integrale della perdita patrimoniale arrecata alla massa. Ciò ha suggerito l'introduzione di una attenuante ad effetto speciale di ampia portata (dalla metà a due terzi), purché il risarcimento o la ricostruzione della situazione contabile siano integrali e avvengano prima dell'apertura del giudizio (siano gli atti preliminari del dibattimento o l'inizio del giudizio abbreviato).

Può tuttavia accadere che la riparazione non sia integrale. La disposizione del comma 4 dell'art. 324-*quater* riguarda tali ipotesi e richiede che chi abbia commesso i fatti di bancarotta descritti (gli stessi del comma 3 e dell'art. 324-*bis*) «*si sia adoperato, anche dopo la sentenza di liquidazione giudiziale, volontariamente ed efficacemente per riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero abbia contribuito in maniera rilevante alla ricostruzione dei fatti o della responsabilità di altri*».

Mentre alla riparazione risarcitoria integrale viene attribuita dal comma 3 una diminuzione della pena fino a due terzi, in caso di risarcimento parziale o di riparazione non strettamente misurabile, ma di rilevante impegno, è prevista una attenuante corrispondente a quella della riparazione della seconda parte dell'art. 62, n. 6, c.p., ma ora con diminuzione fino alla metà.

Infatti, se l'attenuante del comma 3 adatta e valorizza la regola comune dell'art. 62 n. 6, prima parte, del codice penale, con riferimento al risarcimento integrale del danno, l'offesa di questi reati è suscettibile di riparazione anche parziale, e non integrale, sia in rapporto ai danni patrimoniali, ma sia anche alle altre conseguenze legate al mancato o possibile recupero di questi beni e alla contestuale ricostruzione della responsabilità. A tale situazione provvede il comma 4 dell'art. 324-

quater.

Ci si è chiesti se fosse il caso di specificare in dettaglio in che cosa devono o possono consistere le condotte riparatorie delle “conseguenze dannose o pericolose”.

Si è ritenuto che la vigente formulazione dell’art. 62, n. 6 c.p. sia meglio specificata prevedendo espressamente ciò che peraltro sarebbe in essa implicito, cioè il contributo alla ricostruzione dei fatti, che nei processi per bancarotta è sempre una nota dolente.

Poiché inoltre la riparazione dell’offesa alla massa riguarda la lesione del bene protetto dell’integrità patrimoniale che offende la massa dei creditori, questa riparazione è anche risarcimento, e la previsione attenuante più ridotta del comma 4 riguarda dunque il risarcimento parziale.

Il richiamo alle conseguenze pericolose si muove nella prospettiva, ormai consolidata e accolta in giurisprudenza, della bancarotta re-fallimentare come reato di pericolo concreto.

Un qualche “effetto economico” deve poi riflettersi nel risultato patrimoniale consolidato prima della liquidazione giudiziale, anche se è quantificato a posteriori dalla curatela e non può dunque essere pienamente oggetto di dolo *ex ante*, ma è quel danno-offesa che la condotta riparatoria elimina.

Tale “danno” potrebbe essere considerato come effetto pericoloso della condotta (distrattiva, dissipativa, *etc.*) a suo tempo realizzata, ma per l’appunto il suo pregiudizio, certamente ancora sussistente se non eliminato prima della sentenza di liquidazione, viene estinto o efficacemente ridotto in un tempo ancora apprezzabile se la riparazione integrale è realizzata comunque entro il termine finale del giudizio di primo grado.

Anche la bancarotta nelle scritture contabili può essere letta come un pericolo concreto alla ricostruzione delle attività e del patrimonio, pur trattandosi di un pregiudizio non patrimoniale in via diretta; tale pericolo *ex ante* può essere parimenti neutralizzato prima della dichiarazione di insolvenza, con analoghe conseguenze in termini di riparazione esimente (prima ipotesi) o semplicemente attenuante (ipotesi attenuanti formulate).

Si è ritenuto significativo evidenziare che questa “riparazione” possa comprendere anche un contributo alla ricostruzione dei fatti o della responsabilità di altri. Tali forme riparatorie, del resto, attualmente previste in varie incriminazioni anche del tutto slegate da fatti di criminalità organizzata, rientrerebbero comunque nella formulazione più generica dell’art. 62, n. 6 (“*riparare le conseguenze dannose o pericolose del reato*”), ma la loro valorizzazione, presenta un significato aggiunto in questa materia, dove uno dei problemi principali di ogni curatela, ma anche della ricostruzione giudiziale dei fatti e delle responsabilità, è di fare emergere quanto accaduto.

Proprio l’emersione delle situazioni di crisi ispira la filosofia di un nuovo diritto penale d’impresa, ma la logica che sostiene questa riforma non è di separare quel primo momento collaborativo da una fase solo repressiva che segua alla sentenza dichiarativa.

C’è un interesse comunque primario in queste incriminazioni alla riparazione anche parziale del danno, che è ad un tempo riparazione dell’offesa, purché efficace e rilevante, e alla ricostruzione dei fatti, e con essa l’offerta a chi ha commesso i reati previsti di una soluzione collaborativa e riparatoria.

Atteso che il riordino complessivo del sistema sanzionatorio vede oggi l’affermazione di riforme fortemente orientate alla dimensione riparativa della stessa offesa, e non solo dei rapporti interpersonali tra auto-

re e vittima, i reati economici offrono al riguardo un momento di specifico collaudo e verifica di questa politica penale (una riparazione-prestazione), sia nel senso dell'offerta di strategie sanzionatorie basate su condotte volontarie e collaborative rispetto al "danno" e alla persona offesa (che non sia un mero danneggiato, in ragione dei beni protetti), e sia anche su momenti di captazione coercitiva dei profitti illeciti (v. le norme introdotte sulla confisca per equivalente del profitto, con assegnazione alla curatela, e dunque alle persone offese).

Il momento sanzionatorio attenuante speciale presenta al riguardo una realistica base di strategia sanzionatoria differenziata, alla quale si affiancano, per compensazione, anche aumenti sanzionatori corrispondenti, fino alla metà, connessi alla pluralità dei fatti di bancarotta (v. *infra*).

Sul piano pratico, inoltre, questa attenuante si presenta come di più probabile o larga applicazione delle ipotesi totalmente esimenti: è infatti più probabile che in caso di raggiunto *default* e pronunciata la sentenza di liquidazione giudiziale, vi possa essere una riparazione parziale, anziché integrale delle condotte di bancarotta già consumate.

La non punibilità per esiguità del fatto e il suo rapporto con l'attenuante del danno di speciale tenuità: artt. 324-ter e 324-quater, comma 5

Si propone infine una speciale causa di non punibilità per irrilevanza penale del fatto, oltre la disciplina comune dell'art. 131-bis attuale e anche di quello in corso di riforma, ma comunque sulla falsariga dell'attuale art. 131-bis c.p., da concepire in relazione alle condotte di modestissima incidenza sugli interessi del ceto creditorio, ma completata da altri requisiti connessi alla non abitualità e alla valutazione dei

parametri dell'art. 133 c.p.: una non punibilità dunque non esclusivamente dovuta a considerazioni di esiguità oggettivo-patrimoniale.

La ragion d'essere della previsione è duplice: da un lato perché queste ipotesi ricorrono realmente nella prassi di vari reati di bancarotta, e non è affatto escluso che esse continuino a ricorrere anche dopo la riforma del sistema sanzionatorio di cui alla l. 134/2021, perché il nuovo art. 131-*bis* prevederà comunque limiti edittali che potrebbero non estendersi ai reati di bancarotta; dall'altro lato, i minimi edittali di questi reati (tre anni di reclusione) si collocherebbero in contraddizione con il principio di proporzione (come rilevato in altri casi dalla Corte costituzionale e dalla CGUE) se si escludesse il ricorrere di ipotesi di esiguità.

Infatti, tali ipotesi non trovano oggi sempre adeguata disciplina neppure nell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

Il rapporto con il vigente art. 326, ultimo comma, della diminuzione fino al terzo in caso di danno patrimoniale di speciale tenuità, rimane infatti di compatibilità con i casi di esiguità non punibile, alla luce delle analoghe situazioni della coesistenza dell'art. 131-*bis* con la distinta applicabilità di altre attenuanti speciali come nella ricettazione di speciale tenuità.

Inoltre, queste ipotesi più minimali non meritano l'esercizio di una azione penale che, se inserita in altre vicende più complesse, sottopone la persona a procedimenti di lunga durata, in genere, adatti alla ricostruzione di ben diverse offese all'impresa.

Ci potrebbero essere, in ogni caso, profili di collisione o di confusione con la predetta attenuante già prevista dall'art. 326, ultimo comma, CCI, qualora si adottasse una formulazione dell'esiguità in termini puramente oggettivi, senza tener conto dei criteri dell'art. 133 o della abitualità.

La speciale tenuità del danno, peraltro, non coincide con la sua esiguità-irrilevanza ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p., e ancor meno con la versione che è stata prevista dalla riforma delegata in corso di redazione.

Le circostanze aggravanti: art. 324-*quater*, commi 1 e 2

L'aumento fino alla metà per il danno patrimoniale di rilevante gravità, già previsto ai sensi della normativa previgente, è stato esteso anche al comma 2, che invece attualmente è aggravante ad efficacia comune:

«2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate altresì fino alla metà:

- a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
- b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale».

La ragione consiste in una valutazione di proporzione sanzionatoria corrispondente per i più fatti di bancarotta e anche per la violazione del divieto di esercitare un'impresa commerciale.

Come le attenuanti introdotte, del resto, presentano escursioni tutte ad effetto speciale, la medesima opzione appare equilibrata sul versante delle aggravanti, nel quadro di una strategia sanzionatoria complessivamente più omogenea.

8. I reati cd. minori

Ricorso abusivo al credito: artt. 325 e 331

Si propone di includere in questa disposizione incriminatrice quella di cui all'art. 331 (da abrogarsi), di ridisegnare la norma stabilendo quale elemento costitutivo del reato la dissimulazione dello stato di dissesto

e quale condizione obiettiva di punibilità la susseguente liquidazione giudiziale, di fissare la pena edittale nella reclusione da 1 a 4 anni e di abrogare la circostanza aggravante prevista dal comma 2.

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale: artt. 327 e 332

Si propone l'abrogazione integrale di queste disposizioni incriminatrici, da un lato in quanto prevedono condotte di mera disobbedienza prive di per sé sole di concreta offensività e dall'altro lato in quanto l'esigenza di tutela del ceto creditorio appare adeguatamente salvaguardata dalla norma di cui all'art. 322, comma 1, lett. a), laddove sanziona l'imprenditore in liquidazione giudiziale che allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ha esposto o riconosciuto passività inesistenti. Per ciò che concerne, poi, la fattispecie prevista dall'art. 327, comma 2, la stessa va del pari abrogata in quanto sanziona una condotta colposa, volendosi circoscrivere con il presente intervento l'area di responsabilità penale alla più gravi condotte a matrice dolosa.

Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale: art. 334

Si propone l'abrogazione integrale di questa disposizione incriminatrice, così da rendere le ipotesi di responsabilità penale del curatore e delle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della liquidazione giudiziale integralmente ricondotte allo statuto penale dei pubblici ufficiali in generale, anche in considerazione del fatto che le norme di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale vengono a coprire integralmente ogni possibile azione penalmente illecita

posta in essere dal curatore e dalle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della liquidazione giudiziale nell'esercizio delle loro funzioni.

Coadiutori del curatore: art. 337

In questo articolo si chiarisce in maniera espressa - in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Cassazione - che le persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale rivestono, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

Accettazione di retribuzione non dovuta: art. 335

Si propone l'abrogazione integrale di questa disposizione incriminatrice, così da rendere le ipotesi di responsabilità penale del curatore e delle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della liquidazione giudiziale integralmente ricondotte allo statuto penale dei pubblici ufficiali in generale.

Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale: art. 336

Si propone l'abrogazione integrale di questa disposizione incriminatrice, così da rendere le ipotesi di responsabilità penale del curatore e delle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della liquidazione giudiziale integralmente ricondotte allo statuto penale dei pubblici ufficiali in generale.

Inoltre, con specifico riferimento alla fattispecie prevista dal comma 2 che sanziona una condotta colposa, la stessa deve essere abrogata anche in ragione del fatto che con il presente intervento si intende circoscrivere l'area di responsabilità penale alle più gravi condotte a matrice dolosa.

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale: art. 338

Si propone la modifica della presente disposizione incriminatrice eliminando la pena pecuniaria e stabilendo al comma 2 che il fatto non è punibile se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo.

Mercato di voto: art. 339

Si propone la modifica della presente disposizione incriminatrice eliminando la pena pecuniaria, sostituendo il riferimento all'imprenditore in liquidazione giudiziale con il riferimento al debitore (allo scopo di includere nello spettro della incriminazione i fatti concernenti l'impresa esercitata in forma collettiva) e stabilendo al comma 2, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, l'obbligatorietà della confisca della somma di danaro o delle cose ricevute dal creditore, così da rendere maggiormente gravose le conseguenze penali del mercato di voto avvenuto tra debitore e creditore.

Esercizio abusivo di attività commerciale: art. 340

Si propone la modifica di questa disposizione incriminatrice mediante



l'aggravamento della pena detentiva edittale attualmente stabilita nella reclusione fino a 2 anni, da ritenersi eccessivamente tenue rispetto alla obiettiva gravità della condotta, tramite la quale un soggetto in stato di inabilitazione ad esercitare un'impresa commerciale per effetto di una condanna penale continui ciononostante ad esercitarla, di regola accordandosi con un prestanome, così mostrando una totale renitenza al rispetto dei comandi dell'Autorità. In particolare, eliminato ogni riferimento alla pena pecuniaria, si propone di fissare la pena detentiva nella reclusione da 6 mesi a 3 anni, cornice identica a quella prevista per l'assimilabile figura dell'esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 c.p.

9. Disposizioni processuali

Competenza per territorio e tempo e luogo di consumazione: artt. 347-bis e 347-ter

La qualificazione del provvedimento che instaura la concorsualità come condizione obiettiva di punibilità dei reati relativi a condotte commesse anteriormente all'adozione dello stesso ha suggerito l'opportunità di introdurre, sul versante processuale, una speciale disciplina della competenza per territorio che deroga a quella degli artt. 8 ss. c.p.p. Disciplina che dunque prescinde dall'individuazione del luogo di consumazione del fatto di reato, per assegnarne la cognizione al giudice del luogo in cui viene pronunciata la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o altro provvedimento ritenuto equipollente

Il criterio di attribuzione della competenza territoriale si risolve in definitiva nel rinvio all'art. 27 CCI, che individua il giudice competente a

pronunziare la sentenza e gli altri provvedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza. In tal senso se non sorgono particolari questioni per quanto riguarda l'attribuzione in via ordinaria della competenza territoriale al Tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali ai sensi del comma 2 dell'articolo da ultimo citato, qualche perplessità potrebbe derivare dall'inedita previsione, contenuta nel primo comma dello stesso articolo, di assegnare la cognizione delle procedure che riguardano le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di imprese di rilevanti dimensione al Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 168/2003 nel cui territorio i soggetti indicati hanno a loro volta il centro degli interessi principali. In tal modo anche la competenza territoriale a conoscere dei reati concorsuali che interessano i soggetti menzionati viene attribuita in maniera innovativa al Tribunale del capoluogo di ogni regione, ma non in maniera irragionevole, posto che il maggiore dimensionamento degli uffici inquirenti e giudicanti presenti nei capoluoghi di regione appare requisito idoneo a giustificare la concentrazione di procedimenti (comunque non numerosi) che comportano di regola l'assorbimento di risorse e tempi di trattazione di sovente incompatibili con la struttura di molti uffici a competenza circondariale.

La portata derogatoria della nuova disposizione si apprezza, inoltre, soprattutto con riguardo a quelle fattispecie in cui la condotta tipica viene realizzata nel corso della procedura concorsuale. Anche in questo caso la scelta di indicare un unico criterio di ripartizione della competenza territoriale, comunque precostituito per legge, appare giustificato dall'esigenza di evitare contenziosi, soprattutto nel caso di concorso tra reati commessi a monte e a valle della dichiarazione giudiziale, e la concentrazione dell'attività investigativa in un'unica sede.

Dal punto di vista del tempo e del luogo di consumazione viene stabilito che i reati, ove commessi in epoca antecedente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, si intendono consumati nel tempo e nel luogo in cui interviene la dichiarazione.

Indagini preliminari e misure cautelari per reati in materia di liquidazione giudiziale: art. 346

Si prevede la possibilità, nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai reati previsti negli artt. 322, 323 e 324, di compiere atti di indagine e di applicare misure cautelari personali e reali, nei modi e limiti di legge, nel caso indicato dall'art. 38 (ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dal Pubblico Ministero) e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione di liquidazione giudiziale, norma questa che serve ad assicurare una tutela anticipata al ceto creditorio.

Costituzione di parte civile: art. 347

Viene mantenuta ferma la possibilità per i creditori di costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo (sopprimendo così il riferimento alla sola bancarotta fraudolenta) nella ipotesi in cui la costituzione di parte civile non sia stata effettuata dal curatore nella liquidazione giudiziale, dal commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa o dal commissario speciale di cui all'art. 37 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ovvero quando i creditori intendano fare valere un titolo di azione propria personale.

10. Liquidazione giudiziale e sequestri penali.

La tematica dei rapporti della procedura di liquidazione giudiziale con i sequestri penali è complessa in quanto coinvolge, da un lato, l'interesse dei creditori a vedere soddisfatte le proprie ragioni nel rispetto della *par condicio* e, dall'altro, l'interesse dello Stato alla repressione dei reati e all'apprensione del relativo profitto.

Va, da subito, evidenziato che le modifiche agli artt. 317 ss. CCI, volte a risolvere tale conflitto, riguardano i soli beni indicati nell'art. 142, della cui amministrazione e disponibilità il debitore è privato dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, venendo sostituito dal curatore, che agisce sotto il controllo del giudice delegato.

Per i cespiti estranei alla massa fallimentare, del resto, non si pone un problema di concorso tra vincoli, con conseguente assoggettamento al sequestro penale.

Sul piano valoriale, ci si discosta dall'originaria impostazione del CCI, condizionata dal perimetro della delega ex art. 13, comma 1, l. n. 155/2017.

Si esclude infatti un'aprioristica prevalenza dell'interesse statale all'apprensione dei proventi illeciti sull'interesse creditorio alla soddisfazione mediante la liquidazione giudiziale.

Il mutamento di paradigma si traduce nell'unificazione della disciplina del sequestro preventivo a fini di confisca e del sequestro impeditivo.

Si sancisce così la prevalenza in ambo i casi della liquidazione giudiziale - originariamente prevista per il solo sequestro impeditivo - con sottrazione del sequestro a fini di confisca all'opposto statuto dettato dal Codice antimafia (artt. 63 ss. d.lgs. n. 159/2011).

In via di eccezione, la prevalenza del vincolo penale è mantenuta per le *res* intrinsecamente illecite e per i proventi riconducibili alla criminalità organizzata.

In quest'ultimo caso, si ribadisce l'applicabilità degli artt. 63 ss. d.lgs. n. 159/2011, provvedendo peraltro alle modifiche suggerite anche nell'ultima Relazione della Commissione Parlamentare Antimafia.

Le modifiche apportate hanno imposto un coordinamento con l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p., che pure richiama i rapporti tra sequestri a fini di confisca e procedure concorsuali.

In un'ottica di esaustività della disciplina, si sono infine disciplinati i rapporti tra liquidazione giudiziale e sequestro probatorio.

Trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, si sono conseguentemente modificati la rubrica del Titolo VIII e il testo dell'art. 317 CCI, sostituendo l'ampia nozione di «sequestri penali» ai richiami alle «misure cautelari penali» e alle «misure cautelari reali» ivi rispettivamente contenuti. Si è infine colta l'occasione per un'analoga modifica alla rubrica dell'art. 321 CCI, così da eliminare l'incongruo richiamo alle «misure di prevenzione».

Principio di prevalenza della procedura di liquidazione giudiziale: art. 317

In linea con la legge delega, l'originaria versione dell'art. 317 CCI face-

va richiamo alle «misure cautelari reali» (comma 1), circoscrivendo poi il riferimento al sequestro a fini di confisca (comma 2).

Come esposto nella Relazione illustrativa e nel parere reso dal Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 12 dicembre 2018, n. 2854), si trattava dell'unica lettura compatibile con l'estensione delle norme del Codice Antimafia, strumentali all'ablazione finale del bene, una volta sancita la tendenziale prevalenza della *misura* anticipatoria della confisca sulla liquidazione giudiziale.

Con il nuovo art. 317 si intende, per contro, introdurre una disciplina onnicomprensiva che regoli i rapporti tra tutte le cautele reali e la liquidazione giudiziale, con la conseguente modifica sia della rubrica sia del testo della norma, introduttiva degli articoli successivi, volti proprio a regolare tali rapporti, con il riferimento a tutti i «sequestri penali».

In altri termini, l'art. 317 funge da norma di rinvio alle regole dettate, per ciascuna tipologia di sequestro, dagli artt. 317-319 *bis*.

Si è espunto il riferimento anche all'art. 320, che concerne il profilo ben diverso della legittimazione ad impugnare del curatore.

Sequestro preventivo: art. 318

L'art. 318 riformato regola i rapporti con la liquidazione giudiziale del sequestro preventivo, impeditivo e a fini di confisca, ispirata al criterio della tendenziale prevalenza della liquidazione giudiziale.

La fuoriuscita da quest'ultima del bene sequestrato *ex art.* 321, comma 2, c.p.p., con soddisfazione dei crediti in sede penale secondo le norme del Codice Antimafia, è stata, infatti, ritenuta *eccessivamente* pregiudizievole per il ceto creditorio, che si atteggia quale terzo in buona fede e, come tale, tutelabile in sede di confisca e a maggior ragione con la

cautela reale che anticipa tale sanzione.

Non sembra che la preferenza per la liquidazione giudiziale sacrifichi le esigenze cautelari sottese al sequestro preventivo, quali di recente evidenziate dalle Sezioni unite (Cass. S.U. 24 giugno 2021, n. 36959, *El-lade*), in termini di rischio di dispersione, alienazione, sottrazione e *trasformazione* del profitto. Infatti, lo spossessamento a favore del curatore conseguente all'apertura della procedura concorsuale priva di regola la cautela penale della sua ragion d'essere. Eventuali ragioni creditorie dello Stato potranno infine essere soddisfatte nell'ambito della liquidazione giudiziale, mediante insinuazione al passivo.

Ne segue che, ove il fallimento preceda il sequestro, quest'ultimo non può essere disposto; nel caso inverso, il bene deve essere restituito al curatore, quale soggetto avente diritto alla revoca *ex art. 321, comma 3, c.p.p.*

Costui dovrà comunicare all'Autorità Giudiziaria gli sviluppi della procedura concorsuale, anche onde consentire l'eventuale apposizione successiva del vincolo su beni non liquidati (comma 3).

Le peculiarità del sequestro preventivo a fini di confisca hanno tuttavia indotto a delineare ipotesi eccezionali in cui il vincolo penale prevale sulla procedura concorsuale (commi 4 e 5).

È anzitutto il caso dei beni estranei alla massa fallimentare o non suscettibili di liquidazione (comma 4, lett. a) e b)), per i quali non si pone un problema di bilanciamento con le ragioni del ceto creditorio.

È inoltre prevalente il sequestro delle *res* intrinsecamente illecite *ex art. 240, secondo comma, n. 2, c.p.*, salvo che la relativa circolazione sia autorizzabile in via amministrativa (comma 4, lett. c)). In simili casi, infatti, l'oggettiva pericolosità del bene è inconciliabile con la sua immissione nel mercato a mezzo di liquidazione giudiziale, pena il "tradimento" di legittime aspettative di sicurezza sociale (cfr. Cass., S.U. 9

luglio 2004, n. 29951, cur. fall. in proc. Focarelli).

Ragioni in parte analoghe sottostanno alla prevalenza del sequestro funzionale alla confisca allargata nonché del sequestro a fini di confisca nei procedimenti *ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p.* (comma 5). Vertendosi tipicamente in ambiti di criminalità organizzata e di misure che la Corte Costituzionale ha ricondotto allo stesso *genus* delle confische e dei sequestri dei patrimoni di sospetta provenienza illecita (sentenza 27 febbraio 2019, n. 24), si è ritenuto preferibile rinviare alla comune disciplina del c.d. Codice Antimafia. Il che assicura anche la restituzione del cespite illecitamente acquisito alla collettività locale, secondo il procedimento destinatorio del d. lgs. n. 159 del 2011, in un'ottica di conformazione della proprietà privata a superiori esigenze di utilità sociale (cfr., sempre, Corte Cost. 27 febbraio 2019, n. 24).

Mediante espresso richiamo dell'art. 104-*bis*, comma 1-*quater*, disp. att. c.p.p., si conferma pertanto l'assimilazione di tali sequestri allo statuto valevole per le misure di prevenzione patrimoniali.

Soltanto laddove le cose di cui all'art. 142 CCI non siano nel possesso del curatore sarà possibile per l'Autorità Giudiziaria sottoporre le stesse a sequestro preventivo impeditivo al fine di porle nella materiale disponibilità della procedura di liquidazione giudiziale.

Sequestro a fini di prova: art. 319-*bis*

Nell'ottica di compendiare in un unico *corpus* normativo la disciplina dei rapporti fra sequestri penali e liquidazione giudiziale, si inserisce l'art. 319-*bis* dedicato al sequestro a fini di prova.

La disposizione ha contenuto essenzialmente ricognitivo del consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato dalle stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. in proc. Focarelli, citata), secondo cui il sequestro probato-

rio, perseguendo il superiore interesse alla ricerca della verità nel procedimento penale, può essere legittimamente disposto sul corpo del reato o su cose pertinenti al reato già apprese alla liquidazione giudiziale. Simmetricamente, l'apprensione conserva efficacia ove sia seguita dalla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale.

Resta ferma la necessaria valutazione di proporzionalità dell'apposizione del vincolo penale (Cass. S.U. 19 aprile 2018, n. 36072, p.m. in proc. Botticelli e altri e, da ultimo, Cass. S.U. Ellade, citata), anche in relazione agli interessi del ceto creditorio.

La durata e l'efficacia del sequestro delle cose *ex art. 142 CCI* restano disciplinate, in linea generale, dall'art. 262 c.p.p., ferma una necessaria precisazione sul soggetto in cui favore è disposta la restituzione delle cose per il caso di dissequestro, qui da identificarsi nel curatore.

Legittimazione del curatore all'impugnazione e alla revoca dei sequestri: art. 320

La modifica dell'art. 320 adegua la disposizione ai più recenti e autorevoli approdi della giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla legittimazione del curatore fallimentare all'impugnazione e alla revoca dei sequestri (Cass. S.U. 26 settembre 2019, n. 45936, Mantova Petroli s.r.l.), facendo rinvio alle corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale.

La modifica si pone in linea con l'assetto complessivo del rinnovato Titolo VIII del CCI, in quanto sancisce l'interesse del curatore a impugnare il sequestro penale, facendone valere la mancanza dei presupposti. Dall'accoglimento del gravame discende infatti l'inclusione dei beni *ex art. 142 CCI* nella procedura di liquidazione giudiziale, con miglior soddisfazione dell'interesse creditorio. È del resto evidente che un se-

questo illegittimo pregiudichi i fini di giustizia propri della liquidazione giudiziale, nonché la stessa *par condicio creditorum*.

Liquidazione coatta amministrativa e sequestri penali; art. 321

Esigenze di coerenza terminologica impongono la revisione della rubrica dell'art. 321, originariamente formulata «Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione».

Alla liquidazione coatta amministrativa è dedicato anche l'art. 343.

Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale: art. 373

I rinnovati rapporti tra sequestro a fini di confisca e liquidazione giudiziale hanno reso necessaria un'interpolazione dell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p., già modificato dal CCI, non ancora vigente *in parte qua*, a fini di coordinamento.

Nel dettaglio, all'art. 104-*bis*, comma 1-*bis* - valevole per tutti i sequestri ex art. 321, comma 2, c.p.p. - è stato richiamato, quanto ai criteri e alla prevalenza della liquidazione giudiziale, il novellato titolo VIII del CCI.

L'impostazione originaria della norma resta invece ferma per il sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata o adottato nei procedimenti ex art. 51, comma 3-*bis* c.p.p.

Il che ha imposto di sancire all'art. 104-*bis*, comma 1-*quater*, disp. att. c.p.p. - dedicato a tali ipotesi di sequestro - l'applicabilità degli artt. 63 ss. del d.lgs. n. 159/2011, non più discendente dal citato art. 104-*bis*, comma 1-*bis*, o dall'art. 317 CCI.

11. Modifiche al d.lgs. n. 159/2011

Le modifiche agli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159/2011 rispondono a esigenze di coordinamento, imposte dalla logica del sistema e suggerite dall'ultima Relazione della Commissione Parlamentare Antimafia.

L'abrogazione del comma 5 dell'art. 63 d.lgs. n. 159/2011 intende evitare duplicazioni di procedure quando i beni della massa attiva della procedura concorsuale sono separati e affidati all'amministratore giudiziario.

La riforma del codice antimafia intervenuta con la legge n. 161/2017 ha infatti introdotto il comma 4 nell'art. 63, in base al quale «quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati al sequestro o a confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti».

Nell'originaria proposta era stata indicata la conseguente necessità di sopprimere il successivo comma 5 dell'art. 63, che contempla la competenza del giudice delegato al fallimento a provvedere sull'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.

Tuttavia, nel corso dei lavori parlamentari l'emendamento soppressivo non è stato inserito nel testo definitivo. Sicché, per la disciplina vigente, nel solo caso di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro potrebbero svolgersi due procedimenti paralleli di verifica dei medesimi crediti: l'uno dinanzi al giudice delegato del Tribunale di prevenzione, l'altro dinanzi al giudice delegato al fallimento.

Si propone qui di recuperare l'emendamento soppressivo onde evitare una duplicazione di accertamenti superflua se non dannosa, visto il rischio di decisioni contrastanti nelle due sedi.

Viceversa, l'inserimento del comma 8-ter all'art. 63 e del comma 12

all'art. 64 colma l'assenza di una regolamentazione dei rapporti tra le misure di prevenzione patrimoniali e l'amministrazione straordinaria. L'estensione a quest'ultima procedura della disciplina degli artt. 63 e 64 implica la separazione dei beni sottoposti a sequestro, affidati all'amministratore giudiziario.

Confisca

Attesa la innovativa scelta di fondo di porre al centro del sistema di incriminazioni le fattispecie di bancarotta societaria, appare opportuno prevedere una disciplina speciale della confisca del profitto e del prezzo dei reati concorsuali in parte derogatoria di quella generale contenuta nell'art. 240 c.p.

In tal senso, anzitutto, la confisca del profitto e del prezzo del reato viene prevista come obbligatoria, anche in caso di patteggiamento (e in tale ottica la previsione ben si adatta nella materia specifica con la direttiva della l. n. 134/2021 avente ad oggetto la possibilità di negoziare l'entità della confisca nel rito alternativo, assumendo dunque in prospettiva uno strumento fondamentale in chiave deflattiva nei processi per reati concorsuali nei quali il movente economico riveste un carattere centrale). Vengono comunque esclusi dall'orizzonte applicativo della misura ablativa, onde non arrecare un danno alla massa, i beni che ai sensi dell'art. 142 CCI rientrano nell'attivo concorsuale.

È poi configurata la confisca di valore come strumento sussidiario di espropriazione dei profitti illeciti dei reati concorsuali.

Viene configurato, inoltre, un innovativo meccanismo di retrocessione dei beni oggetto di ablazione alla procedura a richiesta del curatore (laddove egli non intenda chiedere la restituzione dei beni stessi all'avente diritto, in ragione della ritenuta non convenienza della loro assegnazione alla procedura), al fine di esaltare in maniera sostanziale

la funzione di ristoro dell'equilibrio economico violato dal reato proprio della misura, che nel caso di specie si concretizza anche e soprattutto nella lesione degli interessi dei creditori e, attraverso questa, della stabilità del sistema economico.

